GIOVANNI CALVELLI
NOTAIO

Repertorio n. 3791 Raccolta n. 3209

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
"ABIO VERONA - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno
18.6.2019
alle ore venti e dieci,
in Verona, presso la Sala Barbarani in via Gaspare Bertoni n. 4, innanzi a me dottor Giovanni Calvelli Notaio residente in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, è presente la signora:
Di Palma Lucia, nata a Cimitile (NA), il 30 luglio 1959, residente a Verona, via Goffredo Mameli n. 146, codice fiscale DPL LCU 59L70 C697J.
La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:
"ABIO VERONA - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE", con sede presso l'Ospedale di Borgo Trento in Verona, Piazzale Stefani n. 1, codice fiscale 93143060239, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato presso la Regione Veneto al n. 771 a seguito di verbale in data 8 aprile 2014 n. 819 di repertorio notaio Giovanni Calvelli, registrato a Verona 1 il 30 aprile 2014 al n. 7566 serie 1T,
mi dichiara che è qui convocata in seconda convocazione l'assemblea dell'Associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione modifiche statutarie - Varie.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto dell'Associazione, la comparente, la quale chiede a me notaio di verbalizzare le risultanze dell'assemblea.
Il Presidente constata:
- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi di legge e dell'art. 13 dello statuto;
- che sono presenti i soci, in proprio e giusta deleghe che restano acquisite agli atti dell'Associazione, identificati nel foglio allegato sub A), e quindi in totale settantacinque soci;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i seguenti membri:
Di Palma Lucia, Favazza Carla, Gozzi Gloria, Lorusso Alberto, Michele Rebusti, Arianna Stefanelli ed Elisabetta Avona;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno, giusta l'art. 15 dello statuto dell'associazione.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la necessità di adeguare lo Statuto dell'associazione secondo gli obblighi di legge e sulla scorta delle indicazioni ricevute da Fondazione ABIO Italia, nell'occasione consegnate ai soci.
Il Presidente comunica ai soci che la scelta di Fondazione, in considerazione delle numerose novità apportate dal Codice del Terzo Settore, è stata quella di suggerire a tutte le organizzazioni locali di adottare un nuovo statuto che sostituisce per intero quello ad oggi vigente.
Il Presidente fa presente che si è partiti dallo schema di statuto elaborato nel 2015 da Fondazione, in epoca pre-riforma. Fondazione ha quindi integrato lo schema con le disposizioni del Codice del Terzo settore, seguendo le indicazioni di prassi provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei suggerimenti degli esperti di Italia non profit, società che ha messo a disposizione a tutte le ABIO locali - per il tramite di Fondazione - anche una piattaforma con la quale

REGISTRATO A
VERONA 1
IL 21/06/2019
AL N. 13115
SERIE 1T
€. Esente

le associazioni sono potute intervenire sul testo in modo pratico ma senza modificare le prescrizioni obbligatorie per legge.
Il Presidente, quindi, illustra ai soci lo statuto, composto di 25 (venticinque) articoli.
L'assemblea, dichiarandosi a piena conoscenza del contenuto dello statuto dell'associazione, come sopra illustrato, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) di adottare lo statuto dell'associazione nel nuovo testo proposto dal Presidente che viene allegato alla presente deliberazione sub B);
2) di dare atto che l'adozione del nuovo statuto non comporta la decadenza degli attuali membri degli organi statutari che pertanto decadranno alla data prevista dallo statuto sino ad oggi vigente;
3) di conferire al Presidente tutti i poteri necessari e opportuni per l'espletamento del procedimento richiesto dalle autorità competenti e con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle medesime autorità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria, alle ore venti e cinquanta.
Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.
Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.
Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su fogli uno per facciate quattro, viene da me letto, unitamente agli allegati, alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore venti e cinquanta.
F.to Lucia Di Palma
F.to Giovanni Calvelli L.S.

ELENCO SOCI CONVOCATI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ABIO VERONA DEL GIORNO 18 GIUGNO 2019

	Cognome	Nome	ricevuta	totale nro quote	quota 2019	firma per presenza	firma per delega	note
1	Avona	Elisabetta	61	1	si	Elisabetta Avona		
2	Azzolini	Antonietta	50	1	si			
3	Baciga	Barbara	48	1	si			
4	Belligoli	Selena	cc	1	si	Selena Belligoli		
5	Benato	Paola	62	1	si		Elisabetta Avona	
6	Benedetti	Simonetta	47	1	si			
7	Benedetti	Marta	cc	1	si			
8	Biondaro	Natascia	58	1	si	Natascia Biondaro		
9	Bocchini	Barbara	38	1	si			
10	Boscaini	Sara	cc	1	si			
11	Bressan	Chiara	cc	1	si			
12	Castioni	Silvia	cc	1	si			
13	Cavedon	Diana	2	1	si			
14	Cegan	Fabrizio	49	1	si			
15	Censi	Giulia	3	1	si	Censi Giulia		
16	Ceriani	Silvia	63	1	si			
17	Chornobay	Karyna	4	1	si			
18	Cinquetti	Ettore	cc	1	si			

ALLEGATO A)
al N. Rep. 3191
al N. Racc. 3208

	Cognome	Nome	ricevuta	totale nro quote	quota 2019	firma per presenza	firma per delega	note
19	Cont	Federico	cc	1	si	Federico Cont		
20	Contado	Viviana	56	1	si		Nestori Rossin	
21	Cordioli	Claudia	36	1	si		Federico Cont	
22	Cossali	Alessandra	cc	1	si	Alessandra Cossali		
23	Costantino	Elisabetta	46	1	si		Carla Favaro	
24	Cugola	Chiara	cc	1	si			
25	Dal Corso	Renzo	cc	1	si	Dal Corso Renzo		
26	Dal Degan	Siro	5	1	si		Noemia Bradea	
27	De Bartolomeo	Sara	77	1	si		[illegible]	
28	De Ciccio	Mariella	43	1	si	Mariella De Ciccio		
29	Dello Iacono	Maria	6	1	si		Maria Dello Iacono	
30	Di Montevecchio	Giulia	26	1	si	[illegible]		
31	Di Palma	Lucia	35	1	si	Lucia Di Palma		
32	Egione	Letizia	64	1	si			
33	Favazza	Carla	73	1	si	Carla Favazza		
34	Ferrari	Elena	65	1	si	Elena Ferrari		
35	Fontolan	Alice	7	1	si			
36	Fracolli	Marisa	66	1	si	[illegible]	[illegible]	
37	Franceschetti	Michela	cc	1	si			

Lucia Di Palma

	Cognome	Nome	ricevuta	totale nro quote	quota 2019	firma per presenza	firma per delega	note
38	Gagila	Petronela	76	1	si			
39	Galli	Simonetta	cc	1	si			
40	Gambini	Federica	52	1	si		Natascia Bradue	
41	Gaspari	Rossana	40	1	si	Rossana Gaspari		
42	Ghedin	Federica	cc	1	si			
43	Ghibellini	Luca	60	1	si		[illegible]	
44	Ghiglia	Cristina	cc	1	si			
45	Gianello	Roberta	54	1	si		Nectu Rossini	
46	Godi	Maria Luisa	67	1	si			
47	Gozzi	Gloria	68	1	si	[illegible]		
48	Grillo	Giulia	8	1	si	Giulia Grillo		
49	Guerra	Elisa	39	1	si	Elisa Guerra		
50	Lanzarotto	Nicoletta	59	1	si		[illegible]	
51	Lazar	Joana	69	1	si		[illegible]	
52	Liccardi	Bernardino	9	1	si		[illegible]	
53	Lorusso	Alberto	42	1	si	[illegible]		
54	Marzari	Sara	70	1	si	Marzari Sara		
55	Mashaj	Aurora	10	1	si			
56	Mazzola	Eleonora	cc	1	si			

	Cognome	Nome	ricevuta	totale nro quote	quota 2019	firma per presenza	firma per delega	note
57	Meneguzzo	Chiara	55	1	si		Nadia Brando	
58	Messina	Ilaria	25	1	si			
59	Messori	Pier Paolo	34	1	si			
60	Montresor	Erika	cc	1	si			
61	Mungo	Federica	cc	1	si		Nicoletti Rossini	
62	Negri	Daniela	74	1	si			
63	Padovani	Denise	cc	1	si			
64	Pasi	Barbara	28	1	si			
65	Pasquali	Martha Patricia	51	1	si			
66	Pegoraro	Emanuela	30	1	si		Simi Alexandra	
67	Peretto	Maria Antonietta	57	1	si			
68	Pesarin	Moira	11	1	si			
69	Piccoli	Marco	37	1	si			
70	Pizzini	Flavia	cc	1	si			
71	Quaini	Simona	71	1	si			
72	Rebusti	Michele	29	1	si			
73	Richelli	Annalisa	cc	1	si			
74	Roccioletti	Elena	20	1	si			
75	Romito	Chiara	27	1	si			

	Cognome	Nome	ricevuta	totale nro quote	quota 2019	firma per presenza	firma per delega	note
76	Rossetti	Loredana	53	1	si	[illegible]		
77	Rossin	Neethi	18	1	si	Neethi Rossin		
78	Sartori	Vittorina	33	1	si	Vittorina Sartori		
79	Scandola	Antonella	72	1	si	[illegible]		
80	Serina	Giulia	cc	1	si		[illegible]	
81	Serra Cassano	Teresa	12	1	si			
82	Signorini	Sonia	32	1	si	Sonia Signorini		
83	Simeoni	Elisabetta	cc	1	si		[illegible]	
84	Simin	Alexandra	24	1	si	Simin Alexandra		
85	Stefanelli	Arianna	45	1	si	Arianna Stefanelli		
86	Stella	Lara	13	1	si			
87	Taka	Fabjiona	15	1	si			
88	Tamellini	Francesca	44	1	si		[illegible]	
89	Tezza	Nadia Maria	cc	1	si			
90	Tomè	Marina	19	1	si		[illegible]	
91	Traina	Laura	22	1	si		[illegible]	
92	Variara	Gloria	21	1	si		← Gloria Variara	
93	Veronesi	Vanessa	cc	1	si		[illegible]	
94	Visalli	Giada Divina	23	1	si			

Luca Di Pasqua [illegible]

	Cognome	Nome	ricevuta	totale nro quote	quota 2019	firma per presenza	firma per delega	note
95	Viscardi	Stefania	14	1	si			
96	Vita	Marianna	17	1	si		Elisabetta Cavona	
97	Zanin	Veronica	41	1	si		[illegible]	
98	Zardini	Giorgia	cc	1	si		Elisabetta Cavona	
99	Zecchetto	Maria	31	1	si		[illegible]	
100	Zocca	Giulia	16	1	si			
		totale nro		100				

ALLEGATO B) al N. Rep. 3791 e al N. Racc. 3209

STATUTO ASSOCIAZIONE ABIO VERONA

Articolo 1 – Denominazione, natura, finalità e rapporti con Fondazione ABIO Italia

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/17, un'associazione denominata "ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE VERONA - ODV", anche" ABIO VERONA - ODV", quale organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito riportate, prevalentemente a favore di terzi e con la primaria attività di volontariato dei propri aderenti offerta in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'associazione ha per finalità lo studio, la promozione e la realizzazione delle iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l'accoglienza del bambino e dell'adolescente che accedono in ospedale per qualsiasi necessità sanitaria di diagnosi e cura, e della loro famiglia.

3. L'associazione è parte integrante del Movimento ABIO e riconosce nella Fondazione ABIO il soggetto custode dei principi del Movimento; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni regolamentari e di prassi assunte nel tempo dalla Fondazione, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede in Piazzale Stefani n. 1, 37126 Verona.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci e a Fondazione ABIO. L'associazione opera prevalentemente nel territorio comunale e può estendere il servizio ABIO con sedi operative nelle diverse strutture sanitarie pediatriche dello stesso Comune, o al di fuori di questo, con l'autorizzazione e la collaborazione di Fondazione ABIO.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro

1. L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, c 2, D. Lgs. 117/17.

2. L'associazione è apartitica, aconfessionale. Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

3. I volontari sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'associazione.

4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per attività preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo parametri validi per tutti i soci. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione; è esclusa l'applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 17, comma 4 del D. Lgs. 117/17.

5. Il presente statuto e gli eventuali regolamenti profilano la vita associativa e la pratica del volontariato ispirandosi a principi di democrazia e senza discriminazione in relazione a genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni per-

sonali e sociali dei soci e degli utenti.

Articolo 5 – Attività

1. L'associazione persegue le finalità di cui al primo articolo attraverso la realizzazione in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

in relazione alle attività di interventi e servizi sociali richiamate dall'articolo 5, c 1, lett a) del D Lgs 117/17: organizzare la presenza e l'opera nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie sia dell'area pediatrica, che di qualsiasi area specialistica che ospiti bambini e adolescenti, dei soci Volontari;

assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture, incluso l'acquisto di arredi e decori per gli ambienti di accoglienza;

realizzare le proprie attività in strutture sanitarie con le quali l'associazione si rapporta con accordi formali anche di natura convenzionale. Le eventuali attività svolte in reparti con pazienti ad alto rischio dovranno essere espressamente citate e regolate negli accordi di cui al presente punto;

assicurare una specifica competenza dei Volontari attraverso una idonea selezione e formazione al servizio; favorire il rapporto fra ambiente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;

promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un'eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;

in relazione alle attività di promozione e tutela dei diritti sociali e degli utenti richiamate all'articolo 5, c 1, lett w) del D. Lgs. 117/17:

promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei Diritti del Bambino e dell'Adolescente in Ospedale, a garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l'aspetto fisico, psichico ed emozionale;

sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino e dell'adolescente ospedalizzato;

realizzare altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/17 ritenute utili al raggiungimento della finalità sociale, in accordo con Fondazione A-BIO.

2. L'associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale; esse sono stabilite dal consiglio direttivo, sono secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti stabiliti dai decreti interministeriali.

Articolo 6 – Soci: ammissione

1. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci persone fisiche, che possono essere ordinari ed onorari.

2. Possono presentare domanda di ammissione a soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide, anche tenuto conto del percorso formativo e del suo esito, il Consiglio Direttivo.

4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di cui al precedente comma, questo lo comunica entro 60 giorni al richiedente, il quale può entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

5. L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano

particolari benemerenze verso l'associazione.

Articolo 7 – Soci: diritti e doveri

1. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega; all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; di essere informati sulle attività promosse dall'associazione;

di accedere ai libri sociali conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3. Gli aderenti hanno il dovere:

di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;

di osservare le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione;

di assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 – Cause di decadenza dalla qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza e per recesso volontario.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo tramite notifica all'interessato/a del provvedimento di esclusione.

Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

Nel secondo caso, qualora il socio non abbia versato la quota entro il 31 marzo.

Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.

2. I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto, così come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa.

3. Il provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

4. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro quindici giorni una sola volta il Collegio dei Garanti chiamato a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre sessanta giorni dalla data di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso. Nel frattempo il socio escluso è sospeso dall'attività di volontariato, se volontario, e dai diritti sociali.

Articolo 9 – Fondo comune

1. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:

quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;

contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari, raccolte pubbliche occasionali; rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate da attività diverse;

reddito derivante dal patrimonio dell'associazione.

Articolo 10 – Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo; il Presidente.
2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia: l'Organo di Controllo;
il Collegio dei Garanti.
3. Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 – Assemblea dei soci: attribuzioni

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
3. L'Assemblea:
esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo incluso il bilancio o rendiconto; nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente o ogni qualvolta ciò venga richiesto da un terzo del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.
2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Veneto, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.
In aggiunta può essere comunicata tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'associazione ed anche mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione e nella sede di attività di volontariato.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea deve essere fissata in seconda convocazione almeno ventiquattr'ore dopo la prima convocazione.

Articolo 13 – Presenza dei soci in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
2. Il nuovo socio ha diritto di voto attivo e passivo a partire dal terzo mese da quando risulta iscritto.
3. L'eventuale partecipazione all'Assemblea con mezzi telematici deve comunque consentire la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee

1. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
3. Nell'Assemblea straordinaria, convocata per le modificazioni dello statuto, occorre, in prima convocazione, la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione segue le norme di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.
Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente.
2. Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Articolo 16 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà, in sede di nomina, il numero. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il membro del Consiglio deve essere socio. Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, e le figure previste dal Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e deliberate dall'Assemblea dei soci.
5. Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
di predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria; di organizzare il funzionamento dell'associazione;
di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare le entrate previste dall'art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'associazione; il Consiglio in sede

di redazione del bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17;
di stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea; eleggere il Presidente e l'eventuale Vice Presidente;
di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
7. Al Consiglio Direttivo è demandato anche il compito di redigere l'eventuale Bilancio Sociale, obbligatorio nei casi prescritti dalla legge, con le modalità previste dalle Linee Guida ministeriali.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 – Sostituzione dei Consiglieri

1. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono per numero di voti gli eletti nella graduatoria della votazione.
In caso di loro rifiuto o mancanza, entro 30 giorni il Presidente convoca, se richiesto da almeno un terzo dei consiglieri sopravviventi o da un decimo degli associati, l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri subentranti i mancanti.
In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
2. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo il quale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso che attesti la ricezione del destinatario; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattr'ore.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l'ora.

Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri in carica.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.
Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto

dal Presidente e dal segretario

Articolo 20 – Presidente

1. La rappresentanza dell'associazione e la firma sociale spettano al Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Inoltre cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.
2. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dell'eventuale Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 21 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 22 – Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico; in caso l'Assemblea optasse per Organo non monocratico, esso è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci con le competenze necessarie per adempiere alle attribuzioni di cui all'articolo 30 del D Lgs 117/17 e, dove necessitasse, dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo;
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito libro.

Articolo 23 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
ha il compito di esaminare le controversie tra gli soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 24 – Scioglimento

1. Ai sensi del successivo comma, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione; prima di esercitare questo diritto, l'associazione deve coinvolgere Fondazione con congruo anticipo rispetto all'Assemblea di scioglimento al fine

di

garantire agli associati la più completa informazione in merito alle conseguenze dello scioglimento; consentire agli associati di valutare ipotesi differenti rispetto allo scioglimento;
permettere alla Fondazione e al movimento ABIO di valutare con serenità le ragioni della chiusura dell'ente e del servizio di volontariato nel territorio di competenza dell'associazione.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, che deve essere deliberato con l'osservanza delle maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 21 codice civile, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico od analogo settore.

Articolo 25 – Richiamo delle disposizioni di legge

1. Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

F.to Lucia Di Palma
F.to Giovanni Calvelli L.S.

Dichiaro io Dott. Giovanni Calvelli Notaio che la presente copia, scritta su fogli uno, è conforme all'originale nei miei atti, con allegati A) e B) In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Verona, 26 giugno 2019